

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Seconda)**
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 codice processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2011,
proposto da:

EEEEEE/SSSSS, rappresentata e difesa dall'avv. Leonora Rossi, con
domicilio eletto presso l'avv. Anna Lisi in Firenze, via delle
Carra, 22;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e
Questura di Pisa, in persona del Questore pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze, presso cui domiciliario per legge in Firenze, via degli
Arazzieri, 4;

per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto del Questore di Pisa Cat. A.12/2010-Div. P.A.S. - Imm.
Nr. 564/IV Sez. del giorno 26 ottobre 2010, notificato
all'interessata in data 21 gennaio 2011, con cui si rifiuta il
rinnovo del permesso di soggiorno richiesto in data 17 settembre
2010 per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 18 D.Lgs 289/98.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Interno e della Questura di Pisa, con la relativa
documentazione;

Vista l'ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 445/2011 del 15
aprile 2011;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 1 giugno 2011 il dott. Ivo
Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel
relativo verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo
amministrativo;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 21
marzo 2011 e depositato il successivo 31 marzo, la cittadina
nigeriana indicata in epigrafe chiedeva l'annullamento, previa
sospensione, del decreto del 26 ottobre 2010 con il quale il
Questore della Provincia di Pisa aveva respinto l'istanza da lei
presentata per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per

"motivi umanitari" ex articolo 18 d.lgs. n. 286/98, fondandosi sulla circostanza per la quale la straniera, in base ad una relazione dell'Associazione interculturale presso la quale seguiva un programma di protezione sociale, aveva evidenziato difficoltà nella prosecuzione del programma, adottando un comportamento tale da pregiudicare il rapporto di fiducia e collaborazione con l'Associazione stessa;

Rilevato che la ricorrente lamentava

"1) Violazione ed errata applicazione degli articoli 7, 10 bis, 21 octies L. 241/90", in quanto era stato violato il principio di partecipazione dell'interessato al procedimento, considerato che il provvedimento impugnato non costituiva atto vincolato che poteva escludere l'applicazione della richiamata normativa;

"2) Violazione ed errata applicazione di legge in relazione all'articolo 1 L. 241/90 difetto di istruttoria ed eccesso di potere sul punto", in quanto le conclusioni del provvedimento impugnato non tenevano conto, in maniera contraddittoria, di una relazione precedente di pochi giorni che evidenziava invece il positivo grado di inserimento sociale della ricorrente, come anche evidenziato da una nota del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione del 5 novembre 2010;

"3) Violazione ed errata applicazione di legge in relazione all'articolo 5, co 5, D.Lgs. 286/98 difetto di istruttoria ed eccesso di potere sul punto", in quanto l'Amministrazione non aveva tenuto conto di elementi sopravvenuti, quali la possibilità di rientrare in altri programmi di protezione sociale, come attestato da una diversa Associazione interculturale di Livorno;

Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che, all'esito della camera di consiglio del 14 aprile 2011, questa Sezione pronunciava l'ordinanza istruttoria indicata in epigrafe, chiedendo all'Amministrazione di depositare in giudizio, oltre alla documentazione inerente il procedimento, anche una dettagliata relazione in ordine alle valutazioni operate in merito alle relazioni pervenute in ordine alle modalità di inserimento della ricorrente nel programma di protezione sociale;

Rilevato che l'Amministrazione provvedeva depositando documentazione in date 27 aprile e 2 maggio 2011;

Rilevato che, alla camera di consiglio del 1 giugno 2011, il Collegio, sentite le parti sull'applicazione dell'articolo 60 codice processo amministrativo, tratteneva la causa in decisione;

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata,

ai sensi della suddetta norma;

Considerato che il ricorso è fondato per quanto dedotto, in maniera assorbente, con il primo ed il secondo motivo di ricorso in quanto, dalla documentazione depositata in giudizio, risulta che alla data del 16 settembre 2010 l'Associazione interculturale presso cui la ricorrente seguiva il programma di protezione sociale consegnava alla Questura di Pisa una relazione in cui evidenziava che la medesima aveva compiuto notevoli progressi, si era inserita all'interno della casa sapendo rispettare le regole e compiti assegnatili, stabilendo un rapporto di fiducia e collaborazione con le operatrici e mostrando una fortissima motivazione nella ricerca del lavoro, iscrivendosi anche ad un corso di lingua italiana pur già parlando in modo piuttosto fluente la lingua, tanto che la stessa Associazione chiedeva in data 17 settembre 2010 il rinnovo del titolo di soggiorno dato che "...La sig.na S**** sta seguendo il programma in modo diligente e con grande impegno";

Considerato che la relazione seguente di pochi giorni, del 17 ottobre 2010, unica presa in considerazione e richiamata nel provvedimento impugnato, contraddittoriamente fa riferimento al comportamento della ricorrente come ripetutamente inadeguato alle regole del programma stesso;

Considerato che non sono evidenziati elementi oggettivi che illustrino la compatibilità delle conclusioni del 16 settembre 2010, secondo cui la ricorrente stava seguendo il programma "in modo diligente e con grande impegno", con quella del mese successivo, secondo cui "...ha spesso rifiutato di seguire le regole...";

Considerato che tali incompatibilità si palesano ancor di più, sotto un profilo oggettivo, laddove nella prima relazione di settembre 2010 è evidenziato che la ricorrente si era iscritta "al Corso di Lingua Italiana delle Scuole Fibonacci" pur parlando l'italiano in modo fluente, mentre in quella di ottobre è perentoriamente affermato che "Si è rifiutata di iscriversi alla scuola Fibonacci, nonostante non sappia leggere e scrivere" pur ammettendo, dopo poche righe, che invece a settembre si era iscritta al corso d'italiano, "sembrando migliorata";

Considerato che, se la seconda relazione fa riferimento - come sembra - ad un repentino "peggioramento" del comportamento della ricorrente tra la metà del mese di settembre e quella di ottobre, questo, per quanto riportato, sarebbe però desumibile solo da un episodio concreto, coincidente con l'allontanamento, in data 30 settembre 2010 verso le ore 14.30, dal luogo di lavoro per recarsi presso un Centro Commerciale per aiutare un'amica nel caricare in macchina "alcune buste della spesa", con rientro comunque presso la struttura di accoglienza lo stesso giorno, alle ore 19.00;

Considerato che la descrizione del comportamento della ricorrente, in tale relazione del 17 ottobre 2010, come contraddistinta da "continua" conflittualità e insofferenza per la vita in comunità, rifiuto dei suggerimenti e consigli offerti dalle operatrici, mancanza di rispetto, mancata adesione al programma di protezione fa riferimento ad una condotta temporalmente prolungata che non corrisponde a quanto evidenziato solo un mese prima dalla medesima Associazione, che faceva invece riferimento a condotta opposta (di senso positivo), come sopra riportato;

Considerato che tale contraddizione non poteva sfuggire alla Questura di Pisa, che risultava in possesso di entrambe le relazioni, la quale avrebbe prima dovuto approfondire la fase istruttoria, chiedendo chiarimenti all'Associazione - come rilevato anche dal Dirigente dell'Ufficio Immigrazione con nota del 5 novembre 2010 sia pure successiva all'adozione del provvedimento impugnato - invece di provvedere frettolosamente sulla base del solo contenuto della relazione del 17 ottobre 2010, tralasciando anche il rispetto degli istituti di partecipazione procedimentale di cui all'articolo 10 bis l.n. 241/90, come condivisibilmente rilavato dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, atteso che proprio la valutazione discrezionale sul comportamento della ricorrente in ordine al (ritenuto) mancato rispetto del programma di protezione sociale doveva indurre l'Amministrazione a ritenere che il provvedimento da adottare non era di natura vincolata;

Considerato, quindi, che appare fondato anche il secondo motivo di ricorso, attesa l'evidente contraddittorietà dei presupposti sui quali l'Amministrazione ha esercitato il suo potere che la richiesta relazione istruttoria non ha superato, essendosi limitata l'Amministrazione, con le sue produzioni documentali in corso di causa, a riportare il contenuto della relazione del 17 ottobre 2010 senza specificare la ragione per la quale non aveva dato luogo ad ulteriori chiarimenti in relazione a quanto dedotto in senso contrario dall'Associazione interculturale medesima solo un mese prima;

Considerato, per quanto dedotto, che il ricorso deve essere accolto e che l'Amministrazione dovrà adottare, nel minor tempo possibile, un nuovo provvedimento conclusivo del procedimento iniziato ad istanza di parte con la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ex articolo 18 d.lgs. n. 286/98, previo approfondimento istruttorio nel senso sopra richiamato ed eventuale comunicazione all'interessata, ex articolo 10 bis l.n. 241/90, nell'ipotesi di rinvenimento di motivi ostativi;

Considerato, infine, che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo sul ricorso come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 1 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15/06/2011

IL SEGRETARIO

(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)